

Provvedimento n. 2848 del 6 dicembre 2010

Autorizzazione alla Rappresentanza per l'Italia, sita in Milano, della Schweizerische Hagel Versicherungs Gesellschaft - Società svizzera d'assicurazione contro la grandine, con sede legale in Zurigo, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 8. Incendio ed elementi naturali (ad esclusione dei rischi legati all'energia nucleare), di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

**L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO**

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 recante le procedure di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2305 del 28 settembre 2004 con il quale la Rappresentanza per l'Italia della Schweizerische Hagel Versicherungs Gesellschaft - Società svizzera d'assicurazione contro la grandine, con sede legale in Zurigo, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 9. Altri danni ai beni, ad esclusione del rischio furto, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTA l'istanza del 24 settembre 2010 con la quale la Rappresentanza per l'Italia della Schweizerische Hagel Versicherungs Gesellschaft - Società svizzera d'assicurazione contro la grandine ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 8. Incendio ed elementi naturali, ad esclusione dei rischi legati all'energia nucleare, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 17 novembre 2010;

CONSIDERATO che il programma di attività e la relazione tecnica presentati dalla Rappresentanza per l'Italia della Schweizerische Hagel Versicherungs Gesellschaft - Società svizzera d'assicurazione contro la grandine soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 28 e 15 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e nell'art. 34 del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 3 dicembre 2010, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

la Rappresentanza per l'Italia, sita in Milano, della Schweizerische Hagel Versicherungs Gesellschaft - Società svizzera d'assicurazione contro la grandine, con sede legale in Zurigo,

è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 8. Incendio ed elementi naturali (ad esclusione dei rischi legati all'energia nucleare), di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)